

ALLEGATO 1

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 - 28 NOVEMBRE 2022 NORME E ADEMPIMENTI

Di seguito si richiamano talune procedure per le elezioni degli organi collegiali come regolate dalle disposizioni dettate dall'O.M. 215 del 15/07/91.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la ripartizione dei 19 seggi in rappresentanza delle diverse componenti in seno all'organo collegiale sarà così determinata:

- a) n. 1 membro di diritto il Dirigente Scolastico;
- b) n. 8 rappresentanti del Personale Docente, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- c) n. 8 rappresentanti dei Genitori, o di chi ne fa le veci, degli alunni iscritti, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'autorità Giudiziaria poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;
- d) n. 2 rappresentanti del Personale ATA, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite liste dei candidati, contrapposte e senza distinzione di ordine di scuola, contrassegnate da un motto, per ciascuna componente.

L'elettorato attivo e passivo.

Hanno diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti del Personale Docente i docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione o di soprannumero; nonché i docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni che frequentano sezioni di scuola dell'infanzia, classi di primaria e di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto, spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ogni genitore può votare una sola volta.

Ha diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti del Personale ATA il personale ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione o di soprannumero.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti cui appartengono.

Gli elettori predetti qualora risultassero eletti in rappresentanza di più componenti devono optare per una sola delle rappresentanze.

Formazione liste dei candidati.

La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, verifica la regolarità delle liste e designa, tra gli elettori, i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.) e possono comprendere fino al doppio del numero da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente: - 16 candidati per i genitori - 16 candidati per il personale docente - 4 candidati per il personale A.T.A.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può rappresentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Presentazione delle liste.

Ogni lista deve essere presentata da almeno:

- 20 elettori per la componente docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
- 20 elettori per la componente dei genitori.
- 3 elettori per la componente del personale ATA.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai rappresentanti di lista e da un numero romano.

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista possono essere autenticate dal Dirigente scolastico, dal docente collaboratore a ciò delegato o dal DSGA, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

Modalità di voto.

Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari indicati esibendo un documento valido di riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio o di altro elettore dello stesso seggio, previa verbalizzazione sottoscritta dai componenti il seggio.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e/o sul nominativo prescelto, già prestampato, o sul numero del candidato a cui si intende assegnare la preferenza.

Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

Per la Componente del PERSONALE A.T.A ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio, lunedì 28/11/2022 e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista. Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice copia originale sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Dal verbale dovrà risultare: - il numero degli elettori e quello dei votanti - il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, - i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le schede bianche.

L'attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Arena

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa